

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MODICA

Seduta del 28/04/2026

FATTO

Con riferimento a un contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato il 18 luglio 2017 e anticipatamente estinto in corrispondenza della cinquantatreesima rata, il ricorrente chiede all'Abf di condannare l'intermediario ex art. 125sexies tub al pagamento di € 814,85 per oneri corrisposti e non maturati, oltre interessi dal reclamo.

L'intermediario controdeduce che ha provveduto a liquidare l'importo capitale richiesto, al netto delle voci analiticamente indicate sul contratto (interessi, commissioni, imposte e tasse) e di eventuali somme necessarie ad estinguere altri prestiti in corso di ammortamento; nel conteggio sono stati riconosciuti in favore della parte ricorrente, oltre che l'abbuono degli interessi non maturati per le rate residue, pari a € 407,58, anche il rimborso di € 542,86 a titolo di commissioni di gestione; dopo il reclamo, ha provveduto a restituire l'importo di € 546,54 (comprensivo di interessi legali) a titolo di commissioni di attivazione, spese di istruttoria e commissioni rete esterna, somma calcolata secondo la curva degli interessi. Per quanto attiene alla voce "Commissioni di attivazione" di cui alla lettera "C" delle Informazioni, si tratta di importi dovuti all'Intermediario *"a copertura pertanto delle attività preliminari e di perfezionamento del prestito"*, come espressamente indicato all'articolo 5 delle condizioni di contratto: trattasi quindi di oneri analiticamente determinati e totalmente up front; i medesimi principi trovano applicazione per quanto concerne le "Spese di istruttoria e notifica" di cui alla lettera "E" delle Informazioni: in contratto se ne esclude la rimborsabilità in caso di estinzione anticipata; l'ammontare della provvigione è quanto contenuto nella voce "Commissioni rete esterna",

di cui al punto 3. “Costi del credito”, lettera “F” delle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, dovuto univocamente all’agente in attività finanziaria.

Chiede il rigetto del ricorso o, in subordine, che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

La domanda della ricorrente è volta al riconoscimento del diritto a una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e alla conseguente restituzione ai sensi dell’art. 125 sexies, 1° comma, tub.

Il contratto è stato concluso il 18 luglio 2017. Il Collegio, richiamata Corte Cost. 263/2022 e richiamato altresì il proprio consolidato orientamento (da ultimo, dec. n. 10712 del 11 ottobre 2024), reputa che anche per i contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trovi applicazione l’originario disposto dell’art. 125sexies tub come interpretato dalla sentenza c.d. Lexitor (CGE, 11 settembre 2019 C-383/18) e cioè nel senso di riconoscere, al consumatore che estingue *ante tempus* il finanziamento, il diritto alla riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, siano essi ricorrenti o istantanei, escluse le imposte (in conformità all’art. 27 del d.l. 10 agosto, n. 104, convertito in legge 9 ottobre 2023, n. 136).

Quanto ai criteri di calcolo dei costi da ridurre, nel solco della decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, per i costi recurring sarà adottato un criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Dalla documentazione prodotta, risulta che il contratto è stato anticipatamente estinto al 28 febbraio 2022, in corrispondenza della rata n. 53 sulle 84 complessive. È agli atti copia del conteggio estintivo emesso dall’intermediario il 14.11.2022 ove sono indicati gli importi di € 233,13 a titolo di “*storno commissioni gestione*” ed € 309,73 a titolo di “*storno commissioni rete esterna*”.

Posto che, sulla scorta del proprio consolidato orientamento (decisione n. 10802/2023), questo Collegio reputa di qualificare come “up front” le Commissioni di attivazione, le Spese istruttoria e notifica e le Commissioni rete esterna, siccome destinate a remunerare attività non continuative; considerato che le commissioni di gestione sono contrattualmente previste come recurring; rilevato che non risultano a carico del cliente oneri sostenuti per la sottoscrizione di polizze assicurative a garanzia del prestito; tenuto conto della restituzione di € 546,54 intervenuta dopo il reclamo, le pretese del cliente si riducono nella misura di seguito rappresentata:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 17,483.75	TAN	4.250%
Durata del prestito in anni	7	Importo rata	241.00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	36.90%
Data di inizio del prestito	10/31/2017	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	14.76%

rate pagate	53	rate residue	31	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di gestione				1,468.77	Recurring	36.90%	542.05	233.13	308.92
Commissioni di attivazione				1,257.22	Upfront	14.76%	185.54	185.64	-0.10
Spese Istruttoria e notifica				450.00	Upfront	14.76%	66.41	66.45	-0.04
Commissioni rete esterna				1,983.91	Upfront	14.76%	292.78	602.68	-309.90
Totale				5,159.90					-1.12

Il cliente, pertanto, non ha diritto ad alcun ulteriore rimborso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE